

T. Liguoro
Fedele



916/10

N. P16/2012	Gen.
N. 1009/2012	Rep.
N.	En.

N. 2223/2009 R.G.

Sent. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE

CONTINUA
UNIFICATO

composta dai Signori:

Dott. Federico BUONO
Dott. Paolo ROGGERO
Dott. Ines MARINI

Presidente
Consigliere Rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato il 24.6.2009
decisa all'udienza collegiale del 25.3.2010 con lettura del dispositivo

RICORRENTI

[REDACTED]

con i proc. dom. avv.ti B. Rondanini e G. Triossi con studio in Casorate (MI), piazza
Griga 6 che le rappresentano e difendono per delega in atti;

RESISTENTI

ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA
con i proc. dom. avv.ti Brandolini e Marcati con studio in Milano via XX Settembre
16 che la rappresentano e difendono per delega in atti;

[REDACTED]


contumace

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale mortale

CONCLUSIONI PER LE RICORRENTI: ved. foglio n° 1

CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE: ved. foglio n° 2





RICORRONO x RICORRERE

alla Corte d'Appello di Milano affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 435, primo comma, cod. proc. civ., Voglia, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, provvedendo ad:

- accertare che il sinistro per il quale è gravame si è verificato per colpa concorrente ex art. 2054 Il comma c.c.;
- - conseguentemente condannare il [redacted] e la società Assitalia "Le Assicurazioni d'Italia "Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento in solido, in favore degli appellanti dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come da prospetto di calcolo indicato nella memoria conclusionale di 1° o, in subordine in una somma maggiore o minore , che verrà determinata in maniera equitativa dalla Corte, prendendo come spunto i parametri dell'Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Milano , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del



dovuto sino all'effettivo soddisfo ex sentenza
15760/06 della Corte di cassazione Civile;

- condannare gli appellati al pagamento delle
spese e competenze dei due gradi di giudizio
ex art. 93 cpc ai procuratori antistatari.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 23.6.2004, verso le ore 15,50, nel territorio comunale di Busto Garolfo (MI) in via Inveruno, all'altezza del numero civico 105, si verificava un incidente stradale nel quale venivano coinvolti un motociclo marca Yamaha tg [REDACTED] di proprietà e condotto da [REDACTED] e l'autovettura Ford Fiesta tg [REDACTED] di proprietà e condotta da [REDACTED].
Nell'occorso, il conducente del motociclo cadeva riportando gravi lesioni in seguito alle quali decedeva quasi immediatamente.

Con ricorso depositato il 3.11.06, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente moglie, figlia, madre e sorella del defunto, convenivano in giudizio [REDACTED] conducente della Ford Fiesta, e la sua compagnia assicuratrice Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa per ottenere il risarcimento dei danni. Si costituiva ritualmente l'Assitalia e chiedeva il rigetto delle domande avversarie o, in subordine, l'accoglimento di un minimo grado di responsabilità del proprio assicurato. [REDACTED] rimaneva contumace.

Espletata una ctu sulla dinamica del sinistro, il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, con sentenza in data 28-29.4.2009, respingeva le domande delle ricorrenti e compensava integralmente fra le parti le spese di ctu.

Avverso tale decisione proponevano appello [REDACTED] [REDACTED] con ricorso depositato il 24.6.2009, ove svolgevano i motivi di cui appresso.

Assitalia si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 25.3.2010, le parti svolgevano la discussione e la Corte decideva come da dispositivo di cui dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, deve essere confermata. Il sinistro è avvenuto in un tratto di strada rettilineo e pianeggiante. Sulla destra della carreggiata percorsa dalla Ford Fiesta esisteva un'area di terreno erboso con piantumazione di alberi a medio e alto fusto avente una larghezza di circa 5 mt; al termine della suddetta zona, vi era uno spiazzo

sterrato avente una larghezza di circa mt 7 dal quale si accedeva ad una serie di edifici e capannoni industriali.

Conclamata è la responsabilità dello [REDACTED] che, a bordo del proprio motociclo, trovandosi nel predetto spiazzo e intenzionato ad immettersi sulla via Inveruno imboccando la corsia opposta a quella percorsa dall'autovettura, anziché attestarsi sul margine della carreggiata in modo da avere una corretta visibilità altrimenti impedita dal gruppo di piante, effettuò l'immissione sulla via Inveruno malgrado sopraggiungesse la Ford Fiesta, frenò bruscamente nell'avvedersi all'ultimo istante del veicolo che sopravveniva e cui era ormai a ridosso, perse il controllo del motociclo che si coricò sulla destra e, sempre a cavalcioni del mezzo, strisciando e scarrocciando sull'asfalto invase la semicarreggiata percorsa dalla Fiesta venendo urtato dalla parte anteriore della stessa nella parte posteriore del motociclo.

La controversia si incentra su un eventuale concorso di responsabilità dell'automobilista.

Le risorreni fondano il loro gravame principalmente sulla velocità della Ford Fiesta e assumono che, ove l'automobilista avesse proceduto alla velocità consentita in loco dalle norme sulla circolazione stradale e dai provvedimenti comunali o comunque ad una andatura inferiore a quella tenuta, l'incidente non si sarebbe verificato.

Le doglianze appaiono infondate alla luce delle risultanze processuali.

Quanto alla velocità, il primo giudice da un lato, sulla base di elementi di giudizio lecitamente ricavati dalla perizia fatta eseguire dal PM in sede penale e sulla scorta della ctu espletata durante l'istruttoria di causa, ha infatti accertato che il Ferraro procedeva ad una velocità di 50-55km/h e dall'altro, in forza di diretti accertamenti eseguiti dal ctu civile, ha riscontrato che in loco vigeva il limite di 70 km/h come da segnaletica verticale apposta sulla SP 12 e non derogata dalla segnaletica indicante il centro abitato (e il connesso limite di 50 Km/h) se non 180-200 mt dopo il luogo del sinistro in direzione di Busto Garolfo. E giustamente il Tribunale non ha tenuto conto della delibera comunale che ricomprendeva il teatro dell'incidente nel centro abitato, non essendo il [REDACTED] tenuto a conoscere tale atto amministrativo ma dovendo il medesimo prestare ossequio soltanto alla segnaletica verticale apposta sulla sua direzione di marcia. Per di più, come

rettamente osservato dal Tribunale, il teatro del sinistro non possedeva le caratteristiche di "centro abitato" richieste dal Codice stradale.

Deve pertanto affermarsi che l'automobilista procedeva a velocità rientrante nei limiti previsti in loco dalla segnaletica e quindi assolutamente regolare.

Tale andatura era altresì adeguata alla situazione di fatto, in quanto non esistevano intersezioni né erano segnalate condizioni che esigessero una speciale cautela. Al riguardo non può invocarsi, come fanno le ricorrenti, la tipologia della strada, in quanto, come risulta dal rapporto e dagli accertamenti del ctu, la stessa era rettilinea e il gruppo di piante sulla destra (che celavano lo spazio sterrato da cui partì il motociclista) non dovevano indurre ad alcun ulteriore rallentamento, essendo normale che ai lati della strada si trovino degli alberi e non potendosi richiedere dagli utenti la previsione che dalla vegetazione o dai suoi pressi possa immettersi sulla carreggiata un veicolo, per di più con le modalità anomale con cui si immise, nella fattispecie, il motociclo Yamaha.

Quanto alla manovra di emergenza attuata dal [REDACTED] (frenata e deviazione verso sinistra), era l'unica attuabile nella fattispecie e non si può quindi muovere alcun addebito di imperizia all'automobilista.

Dalle risultanze processuali non emergono quindi addebiti di colpa a carico dell'automobilista, che ha ampiamente fornito quindi la prova liberatoria.

Anzi, le particolari caratteristiche delle tracce di frenata lasciate dalla Ford Fiesta inducono a dubitare addirittura del nesso di causalità fra una presunta (ma, come detto, non provata) velocità irregolare o non adeguata del mezzo e il verificarsi del sinistro.

Infatti, dal rapporto, dalla planimetria allegata alla perizia del PM e dalle misurazioni del ctu civile risulta che la Fiesta lasciò prima dell'urto una traccia di frenata di soli mt 7.40.

Ciò dimostra inequivocabilmente che l'automobilista si avvide del motociclo solo all'ultimo momento, quando ormai era a ridosso del medesimo. E le particolari modalità di immissione sulla carreggiata del veicolo antagonista (Yamaha coricata su un fianco, fuori controllo e in fase di scarrocciamento) resero viepiù inevitabile la collisione e irrilevante il contributo causale di una eventuale condotta irregolare dell'automobilista che, anche ove avesse proceduto a velocità

inferiore a quella tenuta, pur frenando e sterzando a sinistra non avrebbe comunque potuto evitare il mezzo che inopinatamente e in modo tanto anomalo stava interferendo sulla sua traiettoria.

In questa situazione, deve escludersi che siano ravvisabili nella condotta del [redacted] profili di colpa generica o specifica, deve fortemente dubitarsi di un suo apporto causale al sinistro e deve conseguentemente affermarsi che causa unica ed esclusiva dello stesso fu la condotta dello [redacted] che, mentre iniziava l'immissione sulla carreggiata percorsa dalla Fiesta, avvedendosi del sopraggiungere di tale veicolo ormai praticamente a ridosso, frenò bruscamente e perse inopinatamente il controllo del suo mezzo che, coricato sul fianco destro, in fase di scarrocciamento invase la corsia su cui viaggiava l'utilitaria rendendo inevitabile la collisione e inutili le pur appropriate manovre di emergenza poste in essere dall'automobilista.

In altri e conclusivi termini, deve quindi affermarsi che il sinistro è stato, per il [redacted] malgrado la frenata e la sterzata poste in essere, inevitabile in relazione alla imprevedibilità e repentinità dell'evento ed alla rapidità del suo svolgersi (il motociclo fuoruscì dallo schermo di vegetazione completamente fuori controllo e con una rilevante velocità di scarrocciamento -ben 24 km/h secondo il perito del P.M. - pag. 17 relazione)

Per le suesposte considerazioni, l'appello proposto da [redacted]

[redacted] avverso la sentenza emessa in data 28-29.4.2009 dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24.6.2009 da [redacted]

[redacted] così provvede:


- respinge l'impugnazione;
- condanna in solido le appellanti rimborsare alla opposta le spese del grado, liquidate in € 1.344,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge ed al contributo forfetario.

Milano, 25.3.2010


Il Consigliere Relatore



IL PRESIDENTE




IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Giuseppina Anzalone



CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 12 APR. 2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2
D.ssa Giuseppina Anzalone



7